

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 6 GROSSETO NORD

COMITATO DI GESTIONE

DELIBERA N. 38

del 09/10/2020

OGGETTO:

ZONA DI RISPETTO VENATORIO (LRT N.3/1994 ART. 17 BIS) DENOMINATA "MONTE ANTICO" NEL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO: MODIFICA PERIMETRO

COMPONENTI PRESENTI

CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PRESIDENTE	INNOCENTI GIANCARLO	
VICE PRESIDENTE	GAMBASSI MARIO	
SEGRETARIO	BROGI GIORGIO	
COMPONENTE		BIAGINI MASSIMO
COMPONENTE	BROGIONI SILVANO	
COMPONENTE	GIANNUZZI SAVELLI IACOPO	
COMPONENTE	MINNAI PIETRO	
COMPONENTE		PECORINI ANDREA
COMPONENTE	BAISI ANTONIO	
COMPONENTE		PASTORELLI ENRICO

Estremi di approvazione

Seduta del 09/10/2020 Verbale N° 9

IL COMITATO DI GESTIONE

Premesso che:

- l'art. 17 bis comma 6 della LRT 3/1994 stabilisce che la gestione delle Zone di Rispetto Venatorio è affidata agli ATC;
- l'art. 12 comma 1 lettera j) della LR 3/94 attribuisce agli ATC anche il compito di proporre alla Regione l'istituzione e la regolamentazione di Zone di Rispetto Venatorio (ZRV);
- l'articolo 23 delle NORME del PFVP "Istituzione e modifica delle Zone di Rispetto Venatorio" stabilisce che la Provincia, anche tramite proposta dell'ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRV e che le modifiche così come le nuove istituzioni dovranno prioritariamente escludere le aree boscate per facilitare la gestione da parte dell'ATC, nonché che il limite massimo di superficie destinabile a ZRV è di 400 ettari;
- l'art. 7 bis della citata L.R. 3/1994 e s.m.i. stabilisce che i piani faunistici provinciali restano validi fino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria.

Preso atto che la commissione competente ha avanzato la proposta di modifica del perimetro della ZRV denominata Monte Antico, ricadente nel comune di Civitella Paganico.

Esaminata:

- la proposta della commissione di modifica del perimetro della ZRV in oggetto, che comporta lo scorporo della porzione più occidentale della ZRV per un totale di 103 ettari, caratterizzata dalla presenza di bosco, e l'inserimento di una parte di territorio pianeggiante (91 ha) caratterizzato da terreni seminativi con buona variabilità ambientale;
- la relazione e la cartografia a supporto delle modifiche di cui al capoverso precedente, elaborati dal tecnico faunistico dr. Francesco Santilli.

Considerato che la riduzione della superficie boscata all'interno dell'istituto contribuisce a limitare la presenza di ungulati in particolare la specie cinghiale, e pertanto, le modifiche introdotte rendono l'istituto particolarmente vocato per la piccola selvaggina presente, ed a ridurre i danni alle colture agricole.

Rilevato che:

- con la modifica la ZRV avrà una superficie complessiva di 185 ha;
- sono stati acquisiti i pareri dei proprietari o conduttori dei terreni che interessano una quota superiore al 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare (ai sensi dell'art. 15 comma 5 della LR 3/94);
- sono stati acquisiti i pareri dei rappresentanti delle associazioni venatorie di Civitella Paganico in merito alla suddetta proposta.

Preso atto del parere favorevole dei rappresentanti delle associazioni venatorie di Civitella Paganico in merito alla suddetta proposta.

Ritenuta ottimale la proposta di ridefinizione del perimetro dell'istituto in questione al fine di favorire la gestione e il controllo e pertanto il raggiungimento delle finalità dell'istituto.

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n° 157 recante "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 "Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994)";

- il PFVR (Piano Faunistico Venatorio Regionale) approvato con DCR n° 3 del 24/01/2012;
- il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012/2017 approvato con Deliberazione consiliare n.18/2013;
- lo statuto dell'ATC 6 GR nord;


con voti espressi nei modi di legge: ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

che tutto quanto sopra premesso forma parte integrante della presente delibera e si ritiene interamente richiamato;

1. di approvare la proposta di modifica del perimetro della ZRV denominata "Monteantico" ricadente nel comune di Civitella Paganico (GR), che comporta lo scorporo della porzione di territorio boscato nella zona più occidentale della ZRV per un totale di 103 ettari e l'inserimento una porzione di territorio pianeggiante di ha 91 caratterizzato da terreni seminativi con buona variabilità ambientale, come raffigurato nella cartografia allegata (allegato A), al presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale.
2. di trasmettere il presente atto all'ufficio competente della Regione Toscana;
3. con gli stessi voti, si rende il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Innocenti Giancarlo



Il Segretario
Brogi Giorgio

